

Codice A1816A

D.D. 11 gennaio 2018, n. 80

CNTG 696 - Concessione demaniale breve per autorizzazione taglio piante lungo il corso d'acqua (sponda dx) torrente Varaita, loc. C.na Maurina, in Comune di Costigliole Saluzzo (CN). Richiedente: Impresa DAPO' Sergio - Garzigliana (TO).

PREMESSO

- che in data 16/05/2017 con nota protocollata al n. 22627/A1816A, l'impresa DAPO' Sergio con sede in Garzigliana, via Villaggio S. Anna, ha presentato una richiesta di Concessione Breve per l'autorizzazione al taglio piante su pertinenze demaniali del corso d'acqua (sponda dx) del torrente Varaita, loc. C.na Maurina, nel comune di Costigliole Saluzzo;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma del tecnico Dott. For. Silvio Farinetti, nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto;
- che copia dell'istanza, in data 19/06/2017, è stata inoltrata all'Autorità Idraulica competente sul torrente Varaita (A.I.P.o. – Agenzia Interregionale per il fiume Po-Ufficio di Moncalieri) per l'acquisizione del parere di compatibilità idraulica;
- che in data 19/06/2017 con nota n. 29070/A1816A è stato trasmesso al Comune di Costigliole Saluzzo l'avviso per le pubblicazioni di legge c/o l'Albo Pretorio comunale come previsto dall'art. 8 del R.R. 14/R;

CONSIDERATO

- che in data 31/10/2017, con nota prot. n. 25728 (ns.prot. n. 51989/A1816A del 02/11/2017) e con successiva nota precisazioni prot. n. 29377 del 11/12/2017 (ns. prot. n. 59357/A1816A del 11/12/2017) è pervenuto il parere favorevole dell'A.I.P.o., che si allega in copia;
- che l'esito delle avvenute pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune di Costigliole Saluzzo, pervenuto in data 07/09/2017 ed acquisito al n. 40965/A1816A di protocollo non ha dato luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;
- che in relazione alla tipologia degli interventi, effettuato il sopralluogo da parte di Funzionario/i di questo Settore, è stata definita la valutazione del valore di macchiatico da corrispondere per il taglio richiesto in relazione alla vigente tabella dei canoni regionali previsti (D.G.R. 18-2517 del 30/11/2015);
- che con D.D. n. 2085/A1816A in data 03/07/2017 l'intervento in oggetto è stato autorizzato anche ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i, per quanto concerne gli aspetti selvicolturali, che si allega in copia;

VISTO

- che l'impresa DAPO' Sergio ha provveduto ad effettuare il versamento di € 440,96 relativo al valore di macchiatico delle essenze arboree, su c.c.p. n. 22207120 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – piazza Castello, 165 – 10122 Torino" con la causale "Canone per taglio piante nel Comune di Costigliole Saluzzo (CNTG 696), consegnando al Settore la ricevuta comprovante il versamento;

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008;
- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visto il D. Lgs. N. 112/1998;
- Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000;
- Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43);
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004;
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i.;
- Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012;
- Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009;
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i.;

determina

di autorizzare l'impresa DAPO' Sergio con sede in Garzigliana, ad eseguire gli interventi di taglio piante sul corso d'acqua (sponda dx) denominato torrente Varaita, loc. C.na Maurina, in Comune di Costigliole Saluzzo, secondo le seguenti modalità:

- 1) all'interno dell'alveo inciso (art. 37, c.2, let.A , punto 1): taglio manutentivo della vegetazione conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo;
- 2) nella fascia dei 10 m dal ciglio superiore di sponda (art. 37 c.2 let.B, punto 2): taglio delle piante inclinate ed instabili che possono cadere nell'alveo;
- 3) oltre i 10 m dal ciglio superiore di sponda (art. 37 c.3): taglio per un quantitativo di ql 691,78.

Tali tagli dovranno essere eseguiti nelle aree individuate negli elaborati e nelle planimetrie allegate all'istanza ed in copia alla presente, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nei provvedimenti di autorizzazione idraulica dell'A.I.P.o. n. 25728 del 31/10/2017 e con nota prot. n. 29377 del 11/12/2017 e della D.D. n. 2085/A1816A del 03/07/2017 delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acque di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di coppatura in loco;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. **La Ditta DAPO' Sergio** è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;
- **La Ditta richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Gruppo Carabinieri Forestali della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso;**
- la presente autorizzazione **ha validità di anni 1 (uno)** attenendosi comunque a quanto dettato dagli artt. 18 e 38 del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recanti norme di attuazione del Regolamento Forestale.

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI